

COMUNE DI CAPO DI PONTE
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA
E CIMITERIALE

in attuazione del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285

INDICE

Capo I.	Deposizioni dei cadaveri nel feretro	pag. 2
Capo II.	Trasporto dei cadaveri	pag. 3
Capo III.	Inumazioni	pag. 6
Capo IV.	Tumulazione	pag. 8
Capo V.	Esumazioni ed estumulazioni	pag.11
Capo VI.	Cremazioni. Imbalsamazioni. Autopsie	pag.13
Capo VII.	Ordinamento generale dei servizi cimiteriali e personale addetto	pag.15
Capo VIII.	Norme di servizio	pag.16
Capo IX.	Polizia del Cimitero	pag.18
Capo X.	Contravvenzioni	pag.20
Capo XI.	Disposizioni finali	pag.20

APPROVATO

CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 7 IN DATA 28/03/2025

Capo I

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1.

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli art. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art.2.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art.3.

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art.4.

1. I feretri da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi di ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 mm., se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco a perfetta tenuta e quindi in altra cassa in legno forte con pareti spesse non meno di 3 cm.

Art.5.

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

2. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale gocciolamento di liquidi.

Art.6.

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede possa farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il Coordinatore Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le esumazioni valgono le norme di cui l'art.55.

3. Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso dettate dal Coordinatore Sanitario e che devono essere inserite nella stessa autorizzazione del Sindaco all'uopo emessa, a termini dell'art.83 del Regolamento di Polizia Mortuaria 10 settembre 1990, n. 285. Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Art.7.

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art.8.

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art.9.

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art.10.

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio o il custode del cimitero sono tenuti a denunciare all' Autorità Giudiziaria e al Coordinatore Sanitario dell'A.S.S.T. competente chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto nell'art. 410 del codice penale.

Capo II

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art.11.

Il trasporto dei cadaveri ai cimiteri può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art.19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art.12.

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui gli artt. 20-21 del citato D.P.R. n. 285 del 1990.

Art.13.

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art.14.

I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art.15.

1. Qualora la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell' apposito elenco pubblicato dal Ministro della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto in una sostanza disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista all'art. 13 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successive art. 20, quando si tratti di malattie infettive - diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art.16.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art.17.

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art.18.

I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada ne possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

Art.19.

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitiva deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente art. 13 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art.20.

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art.30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee almeno 500 cc. di formalina F.U.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art.21.

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria / deposito mortuario del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art.22.

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 10 luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo stato del Vaticano si richiama la convenzione del 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli artt. 28-29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art.23.

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di seppellimento con le modalità di registrazione di cui l'art. 70 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario dell'A.S.S.T.

Art.24.

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto sia possibile, percorrere la strada più corta.

Art.25.

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art.26.

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Capo III

INUMAZIONI

Art.27.

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e a livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando dall'estremità in basso di ciascun riquadro partendo da sinistra verso destra e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art.28.

1. Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura dei congiunti del defunto, subito dopo coperta la fossa con terra, curandone poi l'aspetto fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione prima del nome e poi del cognome del defunto, e della data di nascita e di morte del defunto.
3. E' facoltà dei congiunti l'aggiunta, in forma provvisoria, di una fotografia del defunto che dovrà essere applicata sul cippo.
4. La lapide commemorativa dovrà avere le dimensioni di m. 0,70 in larghezza, m. 1,70 in lunghezza, m. 0,20 in altezza da terra ed il cippo non potrà superare i m. 1,00 in altezza partendo dal livello del terreno e dovrà rimanere allineata con le ultime posizionate.

Art.29.

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga in superficie.

Art.30.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2,00) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2,00) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art.31.

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno e devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR 285/1990.
3. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2 e non superiori a cm. 3.
4. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

5. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo.
6. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
7. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.
8. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
9. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
10. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art.32.

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. L'inumazione dei resti abortivi andrà effettuata presso una fossa comune appositamente individuata nel Cimitero di Capo di Ponte.

E' consentito inumare con la cassa, ma separatamente alla stessa, una cassetta con resti mortali mineralizzati e/o una o più urne cinerarie di parenti entro il 2° grado in linea retta ed entro il 2° grado in linea collaterale.

Art.33.

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente articolo n.29.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc..
4. Se la salma già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura. Nel caso lo stato di conservazione non consenta il trasferimento, il feretro dovrà essere rivestito con lamiera metallica in zinco dello spessore di mm. 0,660 e ricollocato nel nuovo loculo o trasferito in altro Comune in altra sepoltura.

Art.34.

Sulle sepolture private ad inumazione/ tumulazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici o con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi anche arbusti di altezza non superiore a m. 0,60. Le piante e gli arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli precedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art.35.

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di croci e monumenti o lapidi nei materiali e secondo le dimensioni indicate nelle Norme Tecniche di Attuazione, previo pagamento della relativa tassa.

2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di 10 anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovo per soli 10 anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

3. Le scritte apportate sulla lapide devono essere limitate a quanto prescritto delle Norme Tecniche di Attuazione allegate. E' facoltà della Giunta Comunale autorizzare altre iscrizioni integrative.

Capo IV

TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art.36.

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) Aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) Tombe o forni o loculi individuali;
- c) Nicchie ossario o cinerarie per la raccolta di resti mortali individuali;
- d) Tombe di famiglia interrate.

Art.37.

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a), b) e d) del precedente articolo n. 36 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra in metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art.38.

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con deliberazione della Giunta comunale.

Art.39.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, di nicchia o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art.40.

1. Le tombe di famiglia, monumentali ed interrate possono essere concesse:

- a) Ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) Ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) Ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

4. Fra parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- Gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- I fratelli e le sorelle consanguinee;
- Il coniuge o l'unito civilmente

5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art.41.

1. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come previsto dal secondo comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

Art.42.

1. I loculi possono contenere un solo feretro. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti mortali, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, senza che vengano sovrapposte. Le nicchie ossario possono contenere una sola cassetta con resti mortali oppure due urne cinerarie o più di due in relazione alla capienza. I loculi e le nicchie sono concessi esclusivamente all'atto del decesso o per traslazione da altro loculo o nicchia.

2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione ed in relazione a quanto stabilito dal comma precedente, deve riguardare cassette con resti mortali o urne cinerarie di parenti entro il 2° grado in linea retta ed entro il 2° grado in linea collaterale.

3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di 20 anni dalla data di tumulazione della salma o dei resti mortali per il quale loculo, colombario o la nicchia ossario sono stati concessi.

4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario/cinerario comune; è riservata però agli eredi, sia per i loculi che per gli ossari, la facoltà di effettuare ulteriori rinnovi di anni 10, in modo continuativo, fino a che la disponibilità di loculi e di ossari dei cimiteri lo permetta. In caso di esaurimento di loculi, colombari ed ossari disponibili, con provvedimento della Giunta Comunale verranno definite le condizioni di eventuali rinnovi.

In caso di traslazione della salma ai sensi del successivo art. 50, il nuovo loculo verrà concesso con la scadenza della originaria concessione. Nel caso di salme provenienti da altri cimiteri la concessione potrà essere disposta fino a un massimo di 30 anni dalla data di morte. Le relative tariffe saranno determinate dalla Giunta Comunale.

5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

6. E' vietata la prenotazione di loculi o nicchie ossario.

7. La richiesta di concessione delle tombe di famiglia interrate deve essere inoltrata al responsabile del servizio in carta semplice e con l'indicazione del numero delle tombe richieste.

8. La concessione deve essere effettuata per il periodo di tempo indicato al successivo art. 47, comma 1, previo versamento della tariffa che sarà stabilita dalla giunta comunale.

9. Le concessioni dei loculi e delle nicchie ossario verranno effettuate: dall'alto, da sinistra verso destra senza soluzione di continuità nei blocchi loculi o ossari di nuova costruzione o nuovi in completamento di assegnazione, mentre nei blocchi loculi o ossari in uso, nei quali si sono resi disponibili spazi a seguito di cessazioni di precedenti concessioni o estumulazioni, è data facoltà di scelta del loculo da parte dei parenti per ogni singolo defunto, in accordo con l'ufficio comunale.

Per gli ossari è sempre data la facoltà di scelta nei vari blocchi ossari, una volta ultimate le assegnazioni dei nuovi blocchi.

10. In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, il Sindaco può autorizzare la tumulazione provvisoria dei feretri, cassette ossario, in appositi loculi aventi le caratteristiche di cui all'art.76 del D.P.R. n.285/90, nei seguenti casi:

a – qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture private costruite dal Comune che non siano ancora disponibili;

b – si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opera;

c – quando si tratta di feretri in attesa di cremazione, per la quale il Tempio crematorio non abbia potuto garantirne un'immediata effettuazione.

2- il deposito provvisorio non può superare la durata di 12 mesi, prorogabile una sola volta, salvo il caso di cui alla lettera a).

3 – il deposito provvisorio è soggetto alla corresponsione del canone di utilizzo, nonché di quelle per le operazioni di estumulazioni e sistemazione definitiva.

4 – il canone di utilizzo è calcolato in semestri con riferimento al periodo del giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione, le frazioni di semestre sono calcolate come semestre intero ed il calcolo verrà effettuato in base alle tariffe vigenti per i normali contratti .

Art.43.

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno sporgere dalla lapide oltre i quindici centimetri. La lampadina è fornita dal Comune e la luce della lampada votiva deve essere bianca calda. E' vietato installare portalampade diversi da quelli standard presenti.

Art.44.

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della giunta comunale.

2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti devono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario dell'A.S.S.T. e sentita la commissione edilizia comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero.

4. Ad opera finite e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del coordinatore sanitario.

Art.45.

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessioni fra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il comune ha il diritto di rientrare in pieno possesso del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art.46.

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art.47.

1. Le concessioni di tombe monumentali (cappelle di famiglia) hanno la durata di anni 99, salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della giunta comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità di successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Art.48.

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventuale eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. del 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero salvo quanto disposto in merito agli artt. 98 e 99 del D.P.R. del 1990, n. 285.

Art.49.

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Capo V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.50.

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura private a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.

2 – Le seconde sono autorizzate nei casi ordinati dall’Autorità Giudiziaria oppure su autorizzazione del Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, tutti gli stessi, nel caso di cui all’art.83 , comma 1 del DPR n.285/90 solo qualora concorrano gravi motivi debitamente comprovati. In ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.

Le estumulazioni straordinarie possono essere autorizzate a, richiesta dei familiari di cui al comma precedente, alle condizioni indicate all’art.88 del DPR n.285/90.

Le spese per le esumazioni – estumulazioni straordinarie sono a carico dei familiari e/o dai richiedenti.

Nel caso di impossibilità da parte dei familiari, circa il reperimento di personale da adibire allo svolgimento delle operazioni di cui al precedente articolo, il personale del Comune, potrà previa autorizzazione, svolgere le suddette operazioni. In quest’ultimo caso saranno dovute al Comune le spese connesse da quantificarsi con apposito e separato atto.

Qualora l’estumulazione o l’esumazione straordinarie vengano eseguite per necessità del Comune, le spese relative e le operazioni connesse sono a carico dello stesso.

Nel caso di esumazioni estumulazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone non autorizzate salve le diverse disposizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria, o dal Sindaco.

Le esumazioni ed estumulazioni possono essere effettuate solo nei periodi stabiliti dall’art.84 del DPR 285/90 (da ottobre ad aprile).

La mancata mineralizzazione dei resti provenienti da estumulazioni/esumazioni ordinarie e straordinarie, comporta l’inumazione degli stessi in apposito campo all’interno del cimitero per un periodo di 5 anni, dopo tale periodo i resti verranno collocati all’interno dell’ossario comune, o/a richiesta dei parenti collocati in ossario o portati in cremazione a spese del richiedente.

Art.51.

Le esumazioni ordinarie per compiuto decennio, a mente dell’art.82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art.52.

1. Nell’escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell’ossario/cinerario del cimitero, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.

2. In tale caso I resti devono essere rinchiuse in cassetta di zinco a mente del precedente art. 26.

3. Le lapidi, I cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del comune che potrà valersene solo nelle costruzioni e restauri del cimitero medesimo.

4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all’ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienata a favore del comune.

5. Gli avanzi degli indumenti, casse, ecc., devono essere raccolti da ditta specializzata incaricata dell'amministrazione comunale per lo svolgimento di tale mansione e per il trasferimento in specifiche discariche.

Art.53.

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 20 anni per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa salvo le disposizioni dell'autorità giudiziaria e l'autorizzazione del sindaco.

2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumate dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura e tolta la copertura in zinco, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art.54.

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art.86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 53 del presente regolamento.

Art.55.

1. Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del coordinatore sanitario dell'A.S.S.T.

2. e del custode del cimitero.

2. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala autoptica a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'autorità sanitaria a tutela dell'igiene.

Art.56.

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare la probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con l'acqua di calce e con soluzione creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa aver avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3‰. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le

persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di eguale tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art.57.

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse dei privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e opera del personale stabilite dalla giunta comunale previste dalla tabella annessa al presente Regolamento con specifica deliberazione.

Capo VI

CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI

AUTOPSIE

Art.58.

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello di cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

b) In mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autentica da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi del art. 20 legge del 4 gennaio 1968, n.15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge, dell'unito civilmente o dei parenti più prossimi individuati secondo gli art. 74 e seguenti del codice civile.

c) Certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, con firma autentica dal coordinatore sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

2. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di un nulla-osta dell'autorità giudiziaria.

Art.59.

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Art.60.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art.61.

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in una nicchia appositamente predisposta. E' consentita inoltre l'inumazione dell'urna cineraria in fossa a terra dove vi sia stato inumato un parente prossimo, tenendola distinta dal defunto presente con le modalità previste dal 1° e 2° comma dell'art. 42 del presente regolamento.

2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche delle urne predette sono stabilite nel regolamento comunale di igiene e sanità dell'allegato 2 del regolamento regionale n.6 del 9 novembre 2004.

3. La tumulazione di urne cinerarie derivanti da cremazione di resti mortali estumulati per scadenza del periodo di concessione di loculi, colombari o ossari, deve essere effettuata dal personale dipendente del Comune di Capo di Ponte, esclusivamente negli orari di servizio del personale stesso, quindi dal lunedì alle ore 8 al venerdì alle ore 12.

Art.62.

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 22, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri.

Art.63.

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, devono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzie contro ogni profanazione, oppure nei templi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di un ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.

2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna e il terzo viene trasmesso all'ufficio dello stato civile.

Art.64.

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco per la eventuale rettifica, da parte del coordinatore sanitario, della scheda di morte di cui l'art. 4.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva – diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne l'urgenza comunicazione al sindaco e al coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria locale competente ed essa verrà come denuncia ai sensi dell'art.254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n.1265.

Art.65.

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del coordinatore sanitario dell'azienda socio sanitaria locale, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà.

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal coordinatore sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art.66.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli artt. 9 e 69 del decreto del presidente della repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Capo VII

ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art.67.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con le disponibilità, concedere sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori dal comune.

Art.68.

Il cimitero comprende:

- a) le aree destinate ai campi di inumazione;
- b) le aree destinate alla costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) un deposito di osservazione- camera mortuaria- autoptica;
- d) una cappella;
- e) i servizi per il pubblico e gli operatori cimiteriali.
- f) un ossario/cinerario comune.

Art.69.

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

- a) un responsabile del servizio;
- b) un custode;
- c) un addetto cimiteriale incaricato dal comune;
- d) una ditta sterna incaricata con specifico appalto per lavori di sepoltura, riesumazione, manutenzione ecc..;
- e) un manovale (affossatore o necroforo).

Art.70.

Il responsabile del servizio:

- a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui l'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- c) è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art.71.

Il custode del cimitero:

1. L'addetto cimiteriale incaricato dal comune:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinarie dall'autorità giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo di fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera.

2. La ditta incaricata dal comune:

- a) esegue i lavori relativi alla sepoltura (mansioni da necroforo e affossatore) ed alle esumazioni ordinarie e straordinarie;
- b) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo di fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti sempreché ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato.

Capo VIII

NORME DI SERVIZIO

Art.72.

1. Speciale incarico della ditta esterna incaricata, è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri.
2. Essi dovranno perciò, scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente, riparando i cedimenti o otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi.
3. Coadiuveranno l'incaricato cimiteriale nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero.
4. Gli inservienti ed i manovali sono al servizio esclusivo del comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze esterne e interne, secondo gli ordini che riceveranno dal custode.

Art.73.

1. Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:
 - a) dall'ufficio tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi, ecc.;

b) dall'ufficio dello stato civile per la tenuta dei registri;

c) dall'ufficio ragioneria per i servizi funebri.

2. L'addetto cimiteriale incaricato dal comune, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi, che loro saranno somministrati dal comune.

Art.74.

1. Gli eventuali alloggi al personale addetto al cimitero sono concessi per solo uso di abitazione civile.

2. E' quindi vietato al medesimo di praticarvi industrie di ogni fatta, lavatura e bucato per conti altrui, allevamento di animali e simili, come pure di usare i locali per deposito di genere all'infuori di quelli di ordinario consumo nelle famiglie.

3. Il personale deve usare dei locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari affinché non abbiano a subire danni di sorta.

Art.75.

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal sindaco per mezzo dell'ufficio di stato civile.

2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnata al comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora sia stata ottenuta l'autorizzazione dal sindaco e dai suoi delegati.

3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.

4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'autorità giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art.76.

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.

2. Esse si fanno con un ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.

3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione.

Art.77.

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (2 m.) la lunghezza di m. 2,20, la larghezza di m. 0,80 e debbono distare almeno m.0,50 da ogni lato.

3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m.0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art.78.

1. E' stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti fra fila e fra fossa e fossa,

rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.

2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche tumulazioni, sempreché queste durino da 10 anni, come accenna l'art. 51.

3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami reperiti verranno bruciati all'interno del cimitero.

Art.79.

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali, ecc.

2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del comune, da un cippo portante il numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, la data di nascita e morte del defunto.

3. Su tale targhetta, previa approvazione del comune, è permesso collocare la fotografia del defunto e altre diciture.

4. E' permesso il deposito sulle fosse di fiori e ghirlande.

5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.

6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del comune.

Art.80.

1. L'istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.

2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art. 70.

Art. 80 Bis.

Il Comune individua presso ogni cimitero un'ubicazione per il posizionamento di una targa commemorativa in ricordo delle vittime del Covid-19 come di seguito:

- a) Cimitero di Capo di Ponte: sulla spalletta a destra del blocco n° 29 in alto al Cimitero;
- b) Cimitero di Cemmo: sul muro laterale sinistro all'ingresso dopo il cancello;
- c) Cimitero di Pescarzo: sul muro laterale entrando a destra dell'ingresso pedonale.

Le targhe di cui sopra dovranno essere in marmo bianco carrara ed avere le dimensioni massime di cm. 80 in lunghezza e di cm. 60 in altezza, con fissaggio con borchie.

In caso di posizionamento di ulteriori targhe commemorative, l'individuazione delle stesse verrà effettuata con deliberazione della giunta Comunale.

Capo IX POLIZIA DEL CIMITERO

Art.81.

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla giunta comunale, che saranno, affisse all'ingresso del cimitero.

Art.82.

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero solo per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione di cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai ragazzi se non accompagnati per mano da adulti. E' proibito passare attraverso i campi e attraverso le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero del ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri famigliari.

Art.83.

Il viale centrale, come i laterali, I sentieri gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario/cinerario comune.

Art.84.

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art.85.

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc..
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi apposto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art.86.

Il comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art.87.

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti e le corone.

Art.88.

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'autorità comunale.

Art.89.

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'autorità comunale od al personale addetto assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art.90.

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di polizia urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

**Capo X
CONTRAVVENZIONI**

Art.91.

La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salvo l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338,339,340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1256, come modificati per effetto dell'art.3 della legge 12 luglio 1961, n.603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

**Capo XI
DISPOSIZIONI FINALI**

Art.92.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le norme contenute nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e nel regolamento regionale n. 6 del 9 novembre del 2004 e della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 e del Regolamento regionale 14 giugno 2022 n° 4 di attuazione della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009.

Art.93.

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.